Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 19 dicembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. **1073.**

Nomina del presidente dell'Ente per le Ville Venete.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del presidente dell'Ente per le Ville Venete costituito con legge 6 marzo 1958, n. 243;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1958 il dott. Silvio Negro è nominato presidente dell'Ente per le Ville Venete di cui alla legge indicata nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 69. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1958.

Contributi a favore del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
i Ministri per il Tesoro, per le Finanze, per l'Industria e il Commercio, per il lavoro e la Previdenza Sociale

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 587, per la disciplina del lavoro nei porti dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1957, con cui venne istituito l'Ufficio del lavoro portuale di Crotone;

Visto l'art. 1279 del Codice della navigazione, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e ulteriormente, con la legge 27 febbraio 1955, n. 66;

Ritenuta la necessità di imporre nel porto di Crotone l'applicazione dei contributi previsti dal predetto art. 1279 del Codice della navigazione e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata su o da navi che inizieranno le operazioni dal 1° gennaio 1959 nel porto di Crotone saranno dovute, a carico degli speditori o dei ricevitori, le seguenti contribuzioni:

a) una contribuzione nella misura di lire una e centesimi trenta, per far fronte alle spese previste dalle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269;

b) una contribuzione nella misura di lire una e centesimi cinquanta, per far fronte alle spese di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del citato decreto-legge.

Le due contribuzioni verranno liquidate e riscosse dalle dogane del porto anzidetto, le quali le applicheranno:

1) sulle merci imbarcate, qualunque ne sia la destinazione;

2) sulle merci sbarcate di provenienza estera.

Per quelle provenienti dal cabotaggio, le contribuzioni relative saranno liquidate e riscosse dalla dogana del porto di imbarco, per conto di quella del porto di sbarco, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte dirette).

Art. 2.

Per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata su o da navi che inizieranno le operazioni dal 1° gennaio 1959 nel porto previsto dal precedente art. 1, sarà dovuta, a carico delle maestranze portuali, una contribuzione nella misura di centesimi cinquanta, per far fronte alle spese di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269.

Tale contribuzione sarà mensilmente liquidata e riscossa dall'Ufficio del lavoro portuale di Crotone, con le modalità stabilite dal Ministero della marina mercantile, e l'importo di essa sarà versato alla dogana,

giusta il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, modificato dalla legge 25 maggio 1939, n. 880.

Art. 3.

Dalle contribuzioni di cui ai precedenti articoli sono esenti le operazioni di imbarco e sbarco del bagaglio dei viaggiatori, nonchè quelle relative all'imbarco delle provviste di bordo e dei combustibili destinati al consumo delle navi.

Per le merci in transito e per quelle che, nell'ambito del porto, vengano trasbordate da una ad altra nave, direttamente o a mezzo di galleggianti, senza sostare sui medesimi, sulle calate, o altrimenti per un periodo di tempo maggiore di quello strettamente necessario per eseguire il trasbordo, le contribuzioni sono applicate rispettivamente ad una sola delle due operazioni di sbarco e imbarco.

Roma, addì 20 settembre 1958

Il Ministro per la marina mercantile
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria e il commercio
BO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

(6775)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1958.

Coefficienti di maggiorazione dei redditi dominicale ed agrario ai fini dell'imposta complementare progressiva per l'esercizio finanziario 1959-60.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384;

Decreta:

La valutazione, nell'anno 1959, del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva per l'esercizio 1959-60, è fatta moltiplicando per tre gli imponibili iscritti in catasto per l'esercizio finanziario 1958-59, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale, sono moltiplicati per quattro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1958

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1958
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 88. — BENNATI

(6738)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1958.

Determinazione delle località nelle quali dovranno essere costruiti alloggi per profughi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni sull'Edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, recante provvidenze a favore dei profughi;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 173, che apporta parziali modifiche alla citata legge ed autorizza l'ulteriore spesa di L. 5.000.000.000 per la costruzione di alloggi popolari per i profughi;

Considerato che a norma dell'art. 4 della predetta legge n. 173 occorre determinare le località nelle quali gli alloggi debbono essere costruiti e i relativi limiti di spesa;

Sentita l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati;

Decreta:

Le località nelle quali ai sensi e nei modi previsti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 173, gli alloggi saranno costruiti e i relativi limiti di spesa sono quelli indicati nel prospetto sottoriportato:

Località		Importo
Trieste	L.	2.100.000.000
Milano	»	500.000.000
Torino	»	300.000.000
Genova	»	300.000.000
Roma	»	300.000.000
Catania	»	200.000.000
Massa Carrara	»	200.000.000
Arezzo	»	100.000.000
Aversa	»	100.000.000
Brescia	»	100.000.000
Gaeta	»	100.000.000
Gorizia	»	100.000.000
Udine	»	100.000.000
	L.	4.500.000.000

La spesa prevista per le costruzioni di cui al prospetto sopraindicato ammonta a complessive L. 4.500.000.000 rimanendo accantonata, come fondo di riserva per far fronte agli imprevisti di gestione delle costruzioni eseguite ai sensi delle citate leggi numeri 137 e 173, la somma di L. 500.000.000.

Roma, addì 7 novembre 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1958
Registro n. 54 Lavori pubblici, foglio n. 338

(6739)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1958.

Nomina del commissario di Governo della « II Esposizione internazionale dello sport » di Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1958, con il quale è stata autorizzata la « II Esposizione internazionale dello sport » da tenersi in Torino dal 26 agosto al 13 settembre 1959;

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, che ha approvato la Convenzione di Parigi 22 novembre 1928 sulle esposizioni internazionali modificata con protocollo 10 maggio 1948;

Vista la proposta del Prefetto di Torino;

Decreta:

Il dott. Theo Rossi di Montelera è nominato commissario di Governo per la « II Esposizione internazionale dello sport » con i compiti previsti dall'art. 15 della convenzione di Parigi 22 novembre 1928, approvata con regio decreto legge 13 gennaio 1931, n. 24, modificata con protocollo 10 maggio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1958

Il Ministro: Bo

(6742)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1958

Autorizzazione all'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano ad istituire « Magazzini a chiusura ufficiale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le successive sue modificazioni;

Visto il regolamento generale riguardante l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e la sua successiva modificazione;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 1881, con il quale fu istituito l'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano, avente per iscopo l'esercizio di Magazzini generali;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1954, con il quale l'Ente fu autorizzato ad ampliare gli impianti del Magazzino generale da esso gestito in Bolzano, mediante la costruzione — tra l'altro — di un magazzino frigorifero;

Visti i decreti Ministeriali 30 ottobre 1956 e 3 marzo 1958, con i quali l'Ente predetto venne successivamente autorizzato a costruire e ad esercire, nel comprensorio del Magazzino generale, quale ulteriore ampliamento, un nuovo magazzino, pel deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza, in data 2 aprile 1958, con la quale l'Ente ha chiesto di essere autorizzato a ricevere in deposito merci estere in alcuni locali del magazzino frigorifero di cui al decreto 26 ottobre 1954 ed in quelli del magazzino di cui ai decreti Ministeriali 30 ottobre 1956 e 3 marzo 1958 sopra citati, adibendo tutti i suddetti locali a « Magazzini a chiusura ufficiale », a' sensi dell'art. 18 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano è autorizzato a ricevere in deposito merci estere nei locali descritti nell'istanza dello stesso Ente, indicata alle premesse — ritenuti idonei all'uopo dei competenti organi del Ministero delle finanze — adibendoli a « Magazzini a chiusura ufficiale ».

Art. 2.

L'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano applicherà, anche pei depositi effettuati nei predetti locali, le norme regolamentari e le condizioni tariffarie attualmente in vigore pel Magazzino generale da esso gestito e di cui tali locali fanno parte.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1958

Il Ministro per l'industria e commercio
Bo

Il Ministro per le finanze
Preti

(6741)

ORDINANZA MINISTERIALE 12 dicembre 1958

Abilitazione dell'Ufficio di sanità marittima del porto di Ravenna al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la lettera del 18 novembre 1958 del medico provinciale di Ravenna, con la quale viene rappresentata la necessità che l'Ufficio di sanità marittima del porto di Ravenna venga abilitato al rilascio di certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi, in considerazione del notevole traffico marittimo che in detto porto si va svolgendo;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1930;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n 861;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Ordina:

Art. 1.

L'Ufficio di sanità marittima del porto di Ravenna è abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

Art. 2.

La presente Ordinanza verrà comunicata all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ai sensi dell'art. 21 del regolamento sanitario internazionale di cui alle premesse.

Roma, addì 12 dicembre 1958

Il Ministro: Monaldi

(6774)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera nazionale per i combattenti

Con decreto Ministeriale 27 ottobre 1958, n. 5315/3219, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 1958, registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 43, è stato determinato in L. 207.934 (lire duecentosettemilanovecentotrentaquattro) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale n. 2432/336 del 18 dicembre 1956, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54 del 27 febbraio 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Mondragone (Salerno) in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4215 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) al nome della ditta figli nascituri di PAVONCELLI Giuseppe fu Nicola, e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 205.000 (lire duecentocinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(6604)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 16003, in data 9 dicembre 1958, è stata prorogata fino al 28 febbraio 1959 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza, affidata al dott. Luciano Cacciani.

(6694)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un componente il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa edile bagnolese, con sede in Bagnolo Mella (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 dicembre 1958, l'avv. Renato Ramaccioni è stato chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa edile bagnolese, con sede in Bagnolo Mella (Brescia), in sostituzione dell'avv. G. Battista Todeschini.

(6727)

Scioglimento di sei società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° dicembre 1958, le seguenti società cooperative qui appresso indicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di consumo « La Concordia », con sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), costituita con atto in data 11 gennaio 1947, per notaio dott. Guglielmo Zagari;

2) Società cooperativa agricola « Morelli Giovanni », con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), costituita con atto in data 30 dicembre 1949, per notaio dott. Cizza;

3) Società cooperativa agricola Caseificio « Sammartinese », con sede in San Martino dall'Argine (Mantova), costituita con atto in data 13 giugno 1941, per notaio dott. A. Finadri;

4) Società cooperativa « Cucina economica Miraglio Allori » (già Cucine economiche fra operai del R. A.), con sede in San Bartolomeo (La Spezia), costituita con atto in data 16 luglio 1930, per notaio dott. Virgilio Rota;

5) Società cooperativa « Industriale di Trenta », con sede in Trenta (Cosenza), omologata al Tribunale di Cosenza al n. 689 del registro società;

6) Società cooperativa di consumo « La cattolica », con sede in Pedace (Cosenza), omologata al Tribunale di Cosenza al n. 694 del registro società.

(6726)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % 1968

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sotto indicati titoli provvisori buoni del Tesoro novennali 5 % 1968:

n. 143374 (numeri concorrenti ai premi di rinnovo: dal n. 7/8433731 al n. 7/8433740) di L. 50.000

n. 143375 (numeri concorrenti ai premi di rinnovo: dal n. 7/8433741 al n. 7/8433750) di » 50.000

TOTALE L. 100.000

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Torino e denunciati smarriti dalla signora Grandi Anna vedova Pisano, nata a Roma il 18 giugno 1882 e domiciliata a Torino in via Cavour n. 39.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 11 novembre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1968:

n. 170614 (numeri concorrenti ai premi di rinnovo dal n. 7/9981227 al n. 7/9981228) di L. 10.000

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Reggio Calabria e denunciato smarrito da Crisarà Giovanni, nato il 20 gennaio 1914 a Reggio Calabria e ivi domiciliato in via Quartiere Militare n. 28.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quello smarrito.

Roma, addì 11 novembre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(6088)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 289

Corso dei cambi del 18 dicembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,60	624,60	624,68	624,70	624,60	624,60	624,70	624,60	624,60	624,60
$ Can	647,85	647,50	647,50	647,25	647,30	647,62	647,625	647,75	647,32	647,25
Fr Sv lib	145,71	145,75	145,75	145,76	145,75	145,72	145,76	145,70	145,72	145,72
Kr D	90,33	90,33	90,33	90 335	90,35	90,33	90,335	90,35	90,32	90,25
Kr. N.	87,26	87,26	87,25	87,27	87,25	87,26	87,265	87,27	87,26	87,30
Kr Sv.	120,58	120,60	120,59	120,61	120,50	120,60	120,58	120,55	120,60	120,60
Fol	165,20	165,16	165,13	165,14	165,10	165,20	165,14	165,25	165,20	165,20
Fr B.	12,53	12,535	12,5325	12,535	12,53	12,53	12,5325	12,52	12,53	12,535
Fr Fr	148,38	148,30	148,31	148,31	148,25	148,36	148,30	148,38	148,36	148,28
Fr Sv acc.	143,25	143,33	143,32	143,33	143,18	143,30	143,325	143,25	143,30	143,32
Lst	1745,85	1745,80	1745,70	1746,05	1745,625	1745,66	1745,85	1750,25	1745,66	1745,75
Dm occ	149,37	149,37	149,37	149,3825	149,33	149,37	149,37	149,40	149,37	149,35
Scell Aust	24,12	24,12	24,12	24,12625	24,10	24,12	24,1225	24,12	24,12	24,12

Media dei titoli del 18 dicembre 1958

Rendita 3,50 % 1906	71,575
Id 3,50 % 1902	70 —
Id 5 % 1935	93,925
Redimibile 3,50 % 1934	88,475
Id 3,50 % (Ricostruzione)	83,625
Id 5 % (Ricostruzione)	96,50
Id 5 % (Riforma fondiaria)	95 —
Id 5 % 1936	99,775
Id 5 % (Città di Trieste)	94,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,90

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,275
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	100,30
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,70
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,725
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,525
Id 5 % (» 1° gennaio 1964)	99,575
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	99,525
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	99,575
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1958

1 Dollaro USA	624,70
1 Dollaro canadese	647,437
1 Franco svizzero lib	145,76
1 Corona danese	90,335
1 Corona norvegese	87,267
1 Corona svedese	120,595
1 Fiorino olandese	165,142

1 Franco belga	12,534
100 Franchi francesi	148,305
1 Franco svizzero acc	143,327
1 Lira sterlina	1745,95
1 Marco germanico	149,376
1 Scellino austriaco	24,124

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n 17

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 10 luglio 1935 n 1371 R/Gab, con cui al sig Simmerle Giovanni, nato a Nova Ponente il 20 aprile 1895 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Deori,

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 agosto 1958 dal sig Deori Giuseppe, figlio del predetto in atto residente a Cornedo all'Isarco

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n 6762/58435/19,

Visto l'art 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5,

Visto il decreto n 12978/Gab del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano,

Decreta

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 10 luglio 1935, numero 1371 R/Gab, e revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona

Per effetto di tale revoca il cognome del sig Deori Giuseppe fu Giovanni, nato a Cornedo all'Isarco il 12 settembre 1925, viene ripristinato nella forma tedesca di Simmerle

Il sindaco del comune di Cornedo all'Isarco provvedera alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3° delle istruzioni ministeriali anzidette e curera tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime

Bolzano, addi 5 dicembre 1958

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(6729)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso a ottantotto posti di dattilografo di 3ª classe nel ruolo del personale di dattilografia della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi e le successive modificazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visti il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recanti benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 78, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e le successive estensioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 116, ed al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio; disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, nonchè la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, sulle agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte dei profughi dai territori di confine;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1948, n. 141;

Visti il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e la legge 15 luglio 1950, n. 539, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra nonchè ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Viste le leggi 19 agosto 1948, n. 1180 e 24 luglio 1951, n. 660, concernenti l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai

congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 364, sull'estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle Forze armate tedesche;

Vista la deliberazioni del Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato in data 23 settembre 1958, con la quale è stato determinato il programma di esame per il presente concorso;

Decreta

Art. 1

E' indetto un concorso a ottantotto posti di dattilografo di 3ª classe nel ruolo del personale di dattilografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I posti anzidetti sono ripartiti nelle seguenti sedi di servizio:

Sede	posti	Sede	posti
Ancona	2	Napoli	4
Bari	2	Palermo	3
Benevento	2	Perugia	2
Brescia	1	Pescara	1
Cagliari	2	Pontecorvo (Frosinone)	1
Capo di Leuca (Lecce)	1	Roma	30
Carpanè (Vicenza)	1	San Giorgio del Sannio (Benevento)	1
Catania	1	Sansepolcro (Arezzo)	1
Cava dei Tirreni (Salerno)	3	Sassari	1
Chiaravalle (Ancona)	2	Scafati (Salerno)	1
Cosenza	1	Torino	1
Firenze	2	Trento	1
Lecce	4	Trieste	1
Lucca	2	Udine	1
Margherita di Savoia (Foggia)	1	Venezia	2
Milano	6	Verona	2
Modena	1	Volterra (Pisa)	1

Art. 2

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono essere forniti della licenza di scuola media inferiore e del diploma di dattilografia o stenodattilografia rilasciato anche da istituti privati.

Art. 3

Per partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il venticinquesimo.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla stessa Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

l'indicazione di tre sedi, fra quelle menzionate al precedente art. 1, cui il candidato aspiri, in ordine di preferenza, di essere assegnato, in caso di nomina;

se il concorrente intenda o meno sostenere la prova facoltativa di stenografia.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare lo eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dallo art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diplomi originali o copie notarili autentiche, su carta da bollo da L. 200, dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2.

Qualora il diploma di licenza non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso aveva compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la na-

tura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,

II) documento militare

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L 200 rilasciato dall'autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare.

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200 rilasciati dal distretto militare competente,

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre). certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva. certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art 6·

1) certificato di cittadinanza italiana,
2) certificato di buona condotta morale e civile,
3) certificato di godimento dei diritti politici·
4) certificato generale del casellario giudiziale,
5) certificato medico.

Art 8

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art 6·

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da lire 200, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art 6,
2) titolo di studio,
3) certificato medico

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti

1) *titoli di studio*,
2) estratto dell'atto di nascita,
3) certificato generale del casellario giudiziale,
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Art. 9

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915 18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli

orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli organi dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti i guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di una prova scritta, una prova pratica di dattilografia, una prova facoltativa di stenografia e di una prova orale, come dal programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova pratica.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nelle singole prove e di un ventesimo del punto riportato nella prova facoltativa di stenografia, purchè classificata con almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 180 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori saranno assegnati ad una delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1 fino al raggiungimento dei posti in essa disponibili tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

I vincitori che non trovassero collocamento in nessuna delle sedi richieste, perchè già coperte da colleghi che li precedono in graduatoria, saranno assegnati a sede diversa, sempre fra quelle indicate nel precedente art. 1.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 15.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove di esame.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1958

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1958
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 260. — MONACELLI

PROGRAMMA DELL'ESAME

per l'accesso alla qualifica di dattilografo di 3ª classe nel ruolo del personale di dattilografia della carriera esecutiva

Prova scritta

Componimento italiano.

Prova pratica

Copiatura a macchina di un testo proposto dalla Commissione esaminatrice comprendente anche un prospetto statistico.

Prova facoltativa

Scrittura steno-dattilografica sotto dettatura.

Prova orale

Nozioni di aritmetica, nel limite dei programmi della scuola media inferiore.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro: PRETI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e Personale — piazza Mastai n. 11 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . (1) . . . . e residente
in . . . . (prov. . . . .)
via . . . . n. . . . . . . chiede di essere
ammesso al concorso a ottantotto posti di dattilografo di 3ª classe nel ruolo del personale di dattilografia della carriera esecutiva.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore e del diploma di . . . . (dattilografia o steno-dattilografia) e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (4) . . . . (5).

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di stenodattilografia.

Il sottoscritto dichiara di aspirare all'assegnazione ad una delle tre sedi qui appresso indicate in ordine di preferenza . . . . (6) e di essere comunque disposto a raggiungere qualsiasi altra sede, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dall'art. 14 del bando di concorso.

. . . ., li 1958

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

V.: per l'autenticità della firma del Sig. . . . .
(7) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, il candidato indichi in quale delle condizioni di cui all'art. 3 egli si trovi.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Indicare tre fra le sedi menzionate nell'art. 1 del bando di concorso.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6683)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a sette posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a sette posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumuli di benefici, i 40 anni di età, o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per gli appartenenti a categorie assimilate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile appartenente ai ruoli ordinari od a quelli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale;

C) cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

L'Istituto si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*).

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 200, dovranno pervenire, in plico raccomandato, alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti ed il personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine anzidetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno specificatamente indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lett. 4;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

8) il domicilio ed il recapito.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione dell'invito, la documentazione prescritta, rilasciata a termini delle disposizioni vigenti, a dimostrazione degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità, nel termine di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione dell'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 4;

b) cetificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando;

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato.

I candidati che appartengono ai ruoli o ai ruoli aggiunti dell'Amministrazione civile statale, saranno invece invitati a presentare entro lo stesso termine una copia integrale dello stato matricolare ed i documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*).

I documenti specificati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito di cui al precedente primo comma.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 6.

L'esame comprende due prove scritte, una prova pratica ed una orale e si effettuerà in base al seguente programma. La prova pratica sarà sorteggiata tra le tre indicate nel programma.

Prove scritte

1) svolgimento di un tema di cultura generale;

2) descrizione di una operazione fra quelle che si eseguono abitualmente nei laboratori.

Prova pratica

a) uso degli apparecchi o strumenti più comunemente adoperati nei Laboratori di chimica, di chimica biologica e di chimica terapeutica (bilance, distillatori, imbuti separatori, centrifughe, termostati, burette, pompe da vuoto, manometri);

b) messa a punto di uno degli apparecchi di cui alla precedente lettera *a*). Esecuzione di una operazione chimica elementare;

c) determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche di una sostanza (punto di ebollizione, punto di fusione, indice di rifrazione).

Le operazioni eseguite nel corso della prova pratica saranno descritte dai candidati in una relazione dattiloscritta.

Prova orale

Cultura generale e tecnica.

Argomenti delle prove scritte e della prova pratica.

Organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi sia in ciascuna di esse che nella prova pratica. Per superare la prova orale è necessario conseguire una votazione di almeno sei decimi in detta prova.

Art. 8.

Con successivo decreto si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice a termini delle disposizioni vigenti.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1958

Il Ministro MONALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1958
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 142

(6779)

Concorso per esami a tredici posti di preparatore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei preparatori dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n 811, ratificato, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1950, n 630,

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368 e 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a tredici posti di preparatore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei preparatori dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti.

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumuli di benefici, i 40 anni di età, o i 45 per i mutilati od invalidi di guerra e per gli appartenenti a categorie assimilate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile appartenente ai ruoli ordinari od a quelli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale,

C) cittadinanza italiana Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

L'Istituto si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera F)

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L 200, dovranno pervenire, in plico raccomandato, alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti ed il personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine anzidetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda·

1) la data ed il luogo di nascita I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno specificatamente indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

4) le eventuali condanne penali riportate,

5) il possesso del titolo di studio di cui all'art 2, lett *A*,

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari,

7) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego,

8) in quale gruppo intende sostenere la prova pratica pervista nel programma stabilito nel successivo art 6,

9) il domicilio ed il recapito.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell aspirante Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

Art 4.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione dell'invito, la documentazione prescritta, rilasciata a termini delle disposizioni vigenti, a dimostrazione degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità, nel termine di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione dell'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L 100

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100,

c) certificato su carta da bollo da L 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso,

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L 100, da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando;

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio del congedo illimitato

I candidati che appartengono ai ruoli o ai ruoli aggiunti dell'Amministrazione civile statale, saranno invece invitati a presentare entro lo stesso termine una copia integrale dello stato matricolare ed i documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*).

I documenti specificati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito di cui al precedente primo comma

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art 6

L'esame comprende due prove scritte, una prova pratica ed una orale e si effettuerà in base al seguente programma La prova pratica sarà sorteggiata tra le tre indicate nel programma per ciascun gruppo.

Prove scritte

1) svolgimento di un tema di cultura generale,

2) descrizione di una operazione fra quelle che si eseguono abitualmente nei laboratori.

Prova pratica

Gruppo I:

a) uso degli apparecchi o strumenti più comunemente adoperati nei Laboratori di biologia, di chimica terapeutica (sezione farmacologica), di microbiologia e di parassitologia (estrattore Soxhelet, centrifughe, bilance, chimografi, levi scriventi, manometri per la registrazione della pressione, termostati, sterilizzatori a secco, bagni-maria, filtri, pipette, anse);

b) messa a punto di uno degli apparecchi di cui alla precedente lettera *a*) Tecniche di colorazione più importanti, tecnica di sterilizzazione e di filtraggio;

c) trattamento di animali da esperimento (narcosi, iniezioni sottocutanee, endomuscolari ed endovenose, prelievo del tessuto, prelevamento del sangue per allestire strisci e gocce spesse), preparazione dei più comuni terreni di coltura, nozioni generali sulla tecnica dell'allevamento degli animali e degli insetti da esperimento.

Gruppo II

a) uso degli apparecchi o strumenti più comunemente adoperati nei Laboratori di fisica e di ingegneria sanitaria (squadro graduato, livelli, psigrometro, anemometro, oscillografo, microscopi, torni, frese, trapani, amperometro, voltmetro);

b) esecuzione di alcune misure distanze ed elementari rilievi topografici, umidità, velocità e temperatura dell'aria lunghezza, volumi, angoli, pesi, intensità di corrente, tensione resistenza ohmica, ampiezza di impulsi elettrici),

c) prova di disegno tecnico

Le operazioni eseguite nel corso della prova pratica saranno descritte dai candidati in una relazione dattiloscritta

Prova orale

Cultura generale e tecnica

Argomenti delle prove scritte e della prova pratica

Organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità

Art 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi sia in ciascuna di esse che nella prova pratica.

Per superare la prova orale è necessario conseguire una votazione di almeno sei decimi in detta prova

Art 8

Con successivo decreto si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice a termini delle disposizioni vigenti

Il direttore generale dell Istituto superiore di sanità e incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 20 ottobre 1958

Il Ministro MONALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1958
Registro n 1 *Sanità, foglio n* 140

(6780)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a quaranta posti di sottotenente, in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 14 luglio 1957, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale (registrato alla Corte dei conti addì 6 settembre 1958, registro n 41 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n 34)

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, occorre prorogare il termine di presentazione delle domande,

Decreta.

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui agli articoli 3 e 4 del decreto Ministeriale 14 luglio 1957, è prorogato al 31 marzo 1959

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 31 ottobre 1958

Il Ministro SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1958
Registro n 51 *Difesa Aeronautica, foglio n* 205 — RAPISARDA

(6754)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentuno posti di vice ragioniere in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1958.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1958 registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1958 al registro n 34, foglio n 367, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a trentuno posti di vice ragioniere in prova del Genio civile (carriera di concetto),

Considerato che occorre nominare la Commissione esaminatrice del concorso predetto,

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a trentuno posti di vice ragioniere in prova del Genio civile, indetto con il decreto Ministeriale 15 maggio 1958, citato nelle premesse e così composta

Presidente

Basso dott Gaetano, ispettore generale dell'Amministrazione centrale

Membri

Catasta dott Fausto, direttore di divisione dell'Amministrazione centrale,

Abbati dott Giovanni, direttore di divisione dell'Amministrazione centrale,

Romani prof Aldo, ordinario di materie giuridiche presso l'Istituto tecnico « Gioberti » di Roma,

Solivetti prof Guido, ordinario di ragioneria presso l'Istituto tecnico « Da Vinci » di Roma

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott Giuseppe Colucci, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione centrale.

Roma, addì 12 novembre 1958

Il Ministro TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1958
Registro n 55 *Lavori pubblici, foglio n.* 145

(6752)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantuno posti di vice segretario in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1958.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1958, registrato alla alla Corte dei conti il 17 luglio 1958, al registro n 34, foglio n 368, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a quarantuno posti di vice segretario in prova del Genio civile (carriera di concetto),

Considerato che occorre nominare la Commissione esaminatrice del concorso predetto,

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quarantuno posti di vice segretario in prova del Genio civile, indetto con il decreto Ministeriale 15 maggio 1958, citato nelle premesse, e così composta.

Presidente

Spano dott Guido, ispettore generale dell'Amministrazione centrale.

Membri

D'Alessandro dott Corrado, direttore di divisione della Amministrazione centrale,

Marzano dott Giuseppe, direttore di divisione dell'Amministrazione centrale,

Conserva prof Giovanni, ordinario di materie giuridiche presso l'Istituto tecnico « Gioberti » di Roma,

Sisto prof Giuseppe, ordinario di ragioneria presso l'Istituto tecnico « Gioberti » di Roma.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott Emilio Barile, consigliere di seconda classe dell'Amministrazione centrale

Roma, addì 12 novembre 1958

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1958
Registro n 55 *Lavori pubblici, foglio n* 146

(6753)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano).

Il Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, rende noto che le prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano) avranno luogo in Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: il 9 gennaio 1959, alle ore 8,30 presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale - Ufficio stazioni sperimentali, via Molise n. 2;

seconda prova scritta. il 10 gennaio 1959, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale - Ufficio stazioni sperimentali, via Molise n. 2.

(6751)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove di esame (prova pratica di scrittura e prova di idoneita tecnica) del concorso a due posti di agente tecnico in prova.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto del 23 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1958, registro n 6, foglio n 220, con il quale e stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneita tecnica, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Avvocatura dello Stato,

Visto l'art 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n 155,

Decreta

Le prove di esame (prova pratica di scrittura e prova di idoneita tecnica) del concorso a due posti di agente tecnico in prova, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo in Roma nei giorni 25 e 26 febbraio 1959 ed inizio alle ore 9 nella sede dell'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 10 dicembre 1958

L'Avvocato generale SCOCA

(6755)

PREFETTURA DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1954 ed al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il precedente decreto n 43789 in data 31 dicembre 1954, modificato con decreto del 25 marzo 1955, n. 9774, riguardante pubblico concorso per tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1954;

Visto il successivo decreto n. 7971 in data 10 giugno 1957, relativo al pubblico concorso per un posto di veterinario condotto del Consorzio di Gozzano;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice dei due concorsi predetti;

Viste le designazioni effettuate dall'Ordine provinciale dei veterinari, nonchè le terne pervenute dagli Enti interessati,

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Visto l'art 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che sostituisce l'art 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

La Commissione giudicatrice unica dei concorsi per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1954 ed al 30 novembre 1956, è costituita come appresso

Presidente·
Martinelli dott. Nicola, vice prefetto

Componenti:
Ferrari dott. Agostino, veterinario provinciale,
Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale ed anatomia patologica nell'Università di Torino;
Monti prof. Franco, docente in clinica medica-veterinaria nell'Università di Torino,
Francia dott Luciano, veterinario condotto designato dagli Enti interessati ai due concorsi.

Segretario
Civello dott Salvatore, consigliere di prima classe della Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura

Novara, addì 4 dicembre 1958

Il prefetto· SALERNO

(6756)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.